

Guida al Diritto

Settimanale di approfondimento giuridico



22 ▾ | **SUCCESSIONI E DONAZIONI**

Successioni: beni mobili soggetti al diritto inglese, quelli immobili alla legge italiana

34 ▾ | **FAMIGLIA E FILIAZIONE**

Adozione minori, la legittimante deve essere considerata un'extrema ratio

58 ▾ | **REATI CONTRO LA PA**

La Cassazione chiarisce l'elemento differenziale tra la corruzione e l'induzione indebita

78 ▾ | **ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

No all'accesso difensivo se l'istanza riporta un generico riferimento a esigenze probatorie

88 ▾ | **TRASPORTI**

Il tour operator risarcisce il turista per l'illecito commesso dal dipendente dell'albergo

IlSole
24 ORE

Periodico settimanale /
Anno XXXVIII / n. 15
Poste Italiane Spa /
Sped. in A.R. /
D.L. 353/2003 conv. L. 46/
2004, art. 1, c. 1 /
DCB Roma

Una possibile coesistenza tra unitarietà e sistema dualista

Successioni e donazioni

Stefania Anzelini

Passati in rassegna
i principi cardine in materia
di legge applicabile
alle fattispecie con elementi
di estraneità rispetto alla apertura
della successione

La sentenza in commento tratta il tema complesso **della legge applicabile alle successioni transnazionali**, che presentano, cioè, criteri di collegamento con più ordinamenti poiché, ad esempio, **i beni ovvero gli eredi del *de cuius* si trovano in uno Stato differente da quello dove si è aperta la successione**.

Le sezioni Unite civili della Corte, ponendosi in contrasto con la sentenza impugnata, passano in rassegna i principi cardine in materia **di legge applicabile alle fattispecie con elementi di estraneità rispetto allo Stato di apertura della successione** (lo Stato della *lex fori*).

La tematica in discussione è particolarmente **rilevante** se soltanto si tenga a mente che, già oltre un decennio fa, secondo i dati richiesti alla Commissione europea, erano **circa mezzo milione le famiglie** che ogni anno si trovavano a fronteggiare **una successione transfrontaliera** (si veda il documento di lavoro predisposto dalla Commissione europea: *Sintesi della valutazione d'impatto*, Bruxelles, 14 ottobre 2009, SEC (2009) 411 def., spec. p.4).

Un fenomeno **destinato ad aumentare sempre di più**, a fronte della libertà di circolazione delle persone, principio cardine della politica comune europea, a cui si affianca una sempre maggiore esigenza di pianificare in via anticipata la propria successione.

Considerazioni preliminari: applicabilità al caso di specie della legge 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)

Va precisato, anzitutto, che i fatti di causa rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 218 del 1995, dovendosi escludere ogni possibile rilievo del Regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, e ciò per due ordini di ragioni:

- › la prima temporale: il regolamento è applicabile negli Stati membri dal 17 agosto 2015 alle successioni a causa di morte delle persone decedute a partire dalla medesima data;
- › la seconda strettamente governativa: i Paesi di *common law*, Regno Unito e Irlanda, hanno esercitato il diritto cosiddetto di *opting out* loro riconosciuto, non aderendo pertanto al Regolamento.

Ne rileva la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge concernenti la forma delle disposizioni testamentarie, di cui l'Italia non è parte contraente, a dimostrazione del fatto che, quanto all'armonizzazione della disciplina delle successioni *mortis causa*, sotto il profilo del diritto pattizio, non tutte le Convenzioni multilaterali di diritto internazionale privato hanno suscitato un interesse rilevante, nonostante nella Convenzione citata si preveda un concorso alternativo di criteri di collegamento con l'obiettivo di favorire la validità delle disposizioni di ultima volontà.

Soltanto una legge regolerà la trasmissione di tutti i beni ereditari, ovunque si trovino e indipendentemente dalla loro natura

I quesiti sollevati

La sentenza offre una puntuale risposta ai quesiti sollevati dall'ordinanza interlocutoria n. 18/2020 del 3 gennaio 2020.

In particolare, le questioni poste all'attenzione della Corte sono le seguenti:

a) se, in virtù del combinato disposto degli articoli 13, comma primo, 15 e 46, comma primo, della legge 218/1995, la collocazione dell'istituto della revoca del testamento nell'ambito della materia successoria o di quella matrimoniale debba operarsi in base ai criteri di qualificazione della legge italiana o della legge straniera (nella specie, quella inglese);

b) se l'operatività del rinvio ex articolo 13, comma primo, della legge 218/1995 sia escluso quando la legge straniera richiamata è in contrasto con il principio di universalità e unitarietà della successione recepito nell'articolo 46 della legge 218/1995;

c) se il rinvio effettuato dalla norma straniera implica il verificarsi della cosiddetta "scissione", in quali limiti e con quali modalità, detto rinvio investa anche la validità ed efficacia del titolo successorio, e se quindi possa operare in modo parziale (relativamente a taluni soltanto dei beni inclusi nell'asse);

d) se il rinvio alla *lex rei sitae*, oggetto della norma straniera richiamata, comporti - invece - unicamente l'applicabilità delle norme concernenti le modalità di acquisto dei beni ereditari.

I riflessi del rinvio sul principio di unitarietà

I quesiti sopra delineati implicano una riflessione sul coordinamento tra la disciplina del rinvio, introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 13 della legge 218/1995, e il principio di unitarietà e universalità della successione, enunciato dall'articolo 46 della medesima legge.

L'articolo 46, comma 1, rende applicabile all'intera successione la legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

Soltanto una legge, quindi, regolerà la trasmissione di tutti i beni ereditari, ovunque si trovino e indipendentemente dalla loro natura, e dovrà disciplinare tutte le fasi della successione, dall'apertura della stessa alla devoluzione dei beni, alle restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte quali la riserva di legittima, fino alla divisione della massa (qualificandosi come *lex successionis*).

Dal punto di vista formale, la disposizione si pone in linea di continuità con i principi di personalità e unità della successione, a cui si ispiravano l'abrogato articolo 23 delle disposizioni preliminari al Cc 1942 e, ancor prima, l'articolo 8 delle disposizioni preliminari al Cc 1865 (si veda D. Damascelli, "La legge applicabile alle successioni a causa di morte nella proposta di regolamento comunitario in materia", in "I Quaderni della Fondazione italiana del Notariato e-library" citazione pagina 1).

Il principio di unitarietà, come sopra delineato, può però subire un'attenuazione dall'operatività del meccanismo del rinvio, che rientra tra le soluzioni adottate per rispondere alle criticità rappresentate dalle fattispecie con elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento giuridico, integrando una delle più significative innovazioni introdotte con la legge di riforma del diritto internazionale privato. Prima del 1995 si assisteva, infatti, a un vero e proprio divieto di rinvio (cfr. articolo 30 Preleggi, oggi abrogato).

L'istituto rappresenta oggi l'espressione pratica del funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. Da un punto di vista pratico, nei casi in cui il criterio di collegamento non conduca all'applicazione della stessa legge italiana, il rinvio ha per oggetto norme di diritto straniero e si estrinseca nell'attribuzione, da parte dell'ordinamento, di valore giuridico a norme appartenenti a un ordinamento diverso, che non avrebbero nel primo alcun valore.

Il richiamo deve intendersi all'ordinamento straniero nel suo complesso e dinamicamente inteso, come sembra confermato anche dal disposto dell'articolo 15 della legge 218/1995, secondo cui «La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo».

Ci si è chiesti, peraltro, se tale principio valga anche con riferimento alle norme di diritto internazionale privato proprie dell'ordinamento straniero richiamato, questione di grande rilevanza pratica, posto che le norme

di conflitto di tale ordinamento potrebbero adottare dei criteri diversi da quello richiamante, determinando i noti fenomeni del "rinvio oltre" e del "rinvio indietro". Il legislatore italiano, tuttavia, con un'inversione di rotta rispetto al passato, ha riconosciuto, regolandolo all'articolo 13 della legge 218/1995, l'ammissibilità del rinvio indietro ed, entro certi limiti, anche del rinvio oltre, a conferma del fatto che il rinvio deve intendersi effettuato all'ordinamento straniero nel suo complesso, comprensivo del proprio sistema di diritto internazionale privato.

Il comma 1 dell'articolo 13 stabilisce che, quando «e` richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio» (rinvio oltre), o «b) se si tratta di rinvio alla legge italiana» (rinvio indietro).

Il meccanismo esplica i suoi effetti proprio nel caso di specie, dove la legge nazionale del defunto, la legge inglese, applica congiuntamente più criteri di collegamento a seconda della natura dei cespiti ereditari, sottoponendo la successione dei beni mobili alla legge dell'ultimo domicilio del defunto e quella dei beni immobili alla *lex rei sitae* (la legge del luogo dove sono ubicati), rinviando indietro alla legge italiana.

Gli ordinamenti che adottano tale criterio, principalmente di *common law*, sono detti «scissionisti», adottando il principio della pluralità delle successioni.

Qualora, quindi, facciano parte della massa ereditaria beni immobili siti in Stati diversi da quello di apertura della successione, oppure i beni costituenti la massa, a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare, si trovino in Stati diversi, la successione, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, sarà regolata da due o più leggi diverse, senza che ciò comporti alcun contrasto con l'ordine pubblico internazionale (articolo 16, comma 1, della legge 218/1995).

L'errore della sentenza impugnata, secondo l'orientamento condivisibile della Suprema corte, consiste nel regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla legge inglese, relegando l'operatività della *lex rei sitae* alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto.

L'errore della sentenza impugnata consiste nel regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla norma inglese

Incidenza della *Professio iuris* sulla disciplina del rinvio

Tra i ricorsi incidentali che hanno portato all'ordinanza interlocutoria si fa riferimento a una "*quaestio voluntatis*", attinente alla "scelta" inequivocabile del *de cuius* di assoggettare la propria successione alla legge sostanziale inglese, desumibile dalla decisione dello stesso di recarsi a Londra nel 1997 appositamente per fare testamento, aspetto di cui non vi sarebbe traccia nella sentenza impugnata, ma che fornisce alla Corte lo spunto per approfondire il meccanismo della *Professio iuris* (la scelta della legge applicabile alla propria successione).

L'articolo 46, comma 2, della legge 218/1995, innovando rispetto al sistema di conflitto previgente, concede al *de cuius* la possibilità di scegliere la legge applicabile alla propria successione. Scelta, però, sottoposta a varie condizioni:

- > il *de cuius* può designare solo la legge dello Stato in cui risiede al momento della scelta;
- > la residenza in tale Stato deve permanere anche al momento della morte, e ciò per garantire che la scelta di legge ricada su un ordinamento con cui sia un effettivo collegamento e in cui si trovi il reale centro di vita e degli interessi del *de cuius*;
- > la scelta deve riguardare l'intera successione, non essendo possibile sottoporre alla legge scelta soltanto una parte della massa ereditaria (a esempio, soltanto i beni immobili siti nello Stato della residenza del *de cuius*). Il rispetto del principio di unitarietà è garantito, inoltre, dall'articolo 13 n. 2, lettera a), che inibisce il funzionamento del rinvio in caso di scelta di legge;
- > infine, la scelta di legge deve essere espressa e deve rivestire la forma testamentaria. Affinché rappresenti una valida scelta, il testamento può contenere anche solo la *Professio iuris* quale disposizione non patrimoniale.

**La *lex successio-
nis* regola in principio
tutto quanto attiene
alla successione ereditaria:
dalla sua devoluzione
fino alla divisione della massa**

le, non essendo necessario che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni di beni o diritti (cosiddetto testamento in senso sostanziale), purché naturalmente sia valida, quanto alla forma, secondo la legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto (articolo 48 della legge 218/1995). In mancanza di tali requisiti, la *Professio iuris* rimane priva di effetti.

Per quanto concerne l'esistenza e la validità sostanziale della *Professio iuris*, sembra prevalere l'orientamento secondo cui, in conformità a quanto altrove espressamente disposto dalla stessa legge n. 218 (si veda, ad esempio, l'articolo 30, comma 2, in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi), essa vada valutata sulla base della *lex causae*, cioè alla stregua della stessa legge scelta dal *de cuius* (si veda D. Damascelli, "La legge applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto internazionale privato italiano", in "Rivista diritto internazionale privato e processuale", 2003, pagine 85 e seguenti, specifica pagina 90).

Da ultimo, va precisato che, nel rispetto dell'impianto di tutela dei legittimari previsto dall'ordinamento italiano, al fine di evitare che la scelta di legge possa essere dettata da intenti fraudolenti nei loro confronti, l'articolo 46 comma 2 fa salvi i diritti che la legge italiana riconosce a questi ultimi.

La *Professio iuris*, qualora rispetti tutti i requisiti sopra delineati, è riferibile necessariamente all'intera successione e, potenzialmente, è in grado di disapplicare l'effetto dell'eventuale rinvio.

I rapporti tra la *lex successio- nis* e la *lex rei sitae* nella trasmissione del patrimonio ereditario

Il primo quesito sollevato dall'ordinanza interlocutoria merita una trattazione separata, essendo il punto di arrivo dei precedenti approfondimenti.

Uno degli errori commessi dalla sentenza impugnata, a detta della Corte, risiede nel fatto di aver ritenuto che «è proprio perché è la legge inglese a disciplinare la successione *mortis causa* che trova applicazione prima la revoca del testamento per susseguente matrimonio (come statuito dal Wills Act 1837), poi la successione *ab intestato* secondo le regole di diritto internazionale privato della stessa».

Così facendo, anche il titolo di acquisto della successione immobiliare viene regolato in base alla legge inglese, relegando l'operatività della *lex rei sitae* alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali ed alle formalità di acquisto.

Una volta compreso, invece, che nel caso di specie vengono in rilievo due successioni distinte, con la formazione di due masse separate, ciascuna assoggettata a una diversa *lex successio-
nis*, è possibile procedere all'applicazione della stessa secondo i criteri propri del diritto internazionale privato.

La portata della *lex successio-
nis* e, infatti, tendenzialmente onnicomprensiva. Essa regola in principio tutto quanto attiene alla successione ereditaria: dalla sua devoluzione fino alla divisione della massa.

Tuttavia, lo statuto successorio incontra un limite nella necessità di prendere in considerazione quanto dispone la *lex rei sitae* circa le formalità necessarie alla regolare ed effettiva trasmissione dei beni immobili agli aventi diritto.

E infatti, nel vigore delle preleggi al codice civile del 1942, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritenevano che la legge successoria regolasse in principio solo il titolo per l'acquisto dei beni facenti parte del patrimonio ereditario, mentre il modo di acquisto in senso stretto dei beni stessi, cioè quei fatti o atti volti a produrre e assicurare il concreto godimento del corrispondente diritto reale, restava soggetto alla *lex rei sitae* (si veda D. Damascelli, "La legge applicabile alle successioni a causa di morte nella proposta di regolamento comunitario in materia", in "I Quaderni della Fondazione italiana del Notariato e-library" cit. pagina 5).

Tali argomentazioni valgono anche alla luce delle norme di conflitto applicabili alla fattispecie in commento, e ciò a prescindere dal tenore letterale dell'articolo 51 della legge 218/1995 (Possesso e diritti reali).

Il comma 1 della norma citata sottopone la disciplina del possesso, della proprietà e degli altri diritti reali sui beni mobili e immobili alla *lex rei sitae*,

